

ASSESSORATO AGRICOLTURA E
AGROALIMENTARE, CACCIA E
PESCA

L'ASSESSORE

Emma Petitti
Presidente Assemblea legislativa
della Regione Emilia – Romagna

e, p.c.

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR. FILE SEGNATURA	.XML	
DEL	CFR. FILE SEGNATUR	.XML	

Andrea Orlando
Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale

Francesco Raphael Frieri
Direttore generale Risorse, Europa,
Innovazioni e Istituzioni

S E D E

Oggetto: trasmissione relazione valutativa ex articolo 27 *bis* L.r. 24/1991 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valutazione del patrimonio tartufigeno regionale” come modificata dalla L.r. 30 settembre 2016, n. 17

Con riferimento alla nota protocollo 539721.I del 5 agosto 2020 del Capo del Gabinetto del Presidente della Giunta si trasmette, in allegato, la relazione valutativa ex articolo 27 *bis* Legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valutazione del patrimonio tartufigeno regionale”, in attuazione della Legge 16 dicembre 1985, n. 752, così come modificata dalla Legge n. 17 del 30 settembre 2016.

Cordiali saluti

Alessio Mammi

All.to

Viale della Fiera 8
40122 Bologna

tel 051 527 4516-4017
fax 051 527 4666

agricolturaer@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

Legge regionale 30 settembre 2016, n. 17 recante “Modifiche alla Legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 ‘Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale’, in attuazione della Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 ‘Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni’”.

In attuazione dell'art. 27 *bis* della L.R. 24/91 “Clausola valutativa” – introdotto nel previgente articolato in sede di approvazione della Legge regionale 30 settembre 2016, n. 17 – si forniscono le seguenti informazioni in ordine alla attuazione della normativa regionale in materia di tartufi.

La Legge nazionale di coordinamento per la raccolta e commercializzazione del tartufo, n. 752 del 16 dicembre 1985 attualmente vigente, ha stabilito precise funzioni per le Regioni e gli Enti territoriali ai fini della gestione delle risorse tartufigene naturali.

La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi stabiliti dalla norma nazionale, ha inizialmente disciplinato la coltivazione ed il commercio dei tartufi in ambito territoriale con L.R. n. 24/91.

Con l'avvento della legge regionale di riordino delle funzioni amministrative n. 13 del 30 luglio 2015, si è provveduto ad attribuire alla Regione le funzioni amministrative esercitate dalle Province ai sensi della L.R. n. 24/91.

Successivamente, al fine di proseguire nel percorso di razionalizzazione, si è resa necessaria una significativa e profonda revisione delle norme regionali in materia, che è giunta a completamento con l'approvazione della L.R. n. 17 del 30 settembre 2016 “*Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valutazione del patrimonio tartufigeno regionale”, in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)*”.

I lavori preparatori finalizzati all'approvazione della legge di modifica, hanno comportato una lunga attività di concertazione con l'ampia platea dei portatori di interesse, finalizzata al raggiungimento del comune obiettivo di promuovere, tutelare, sviluppare e valorizzare il patrimonio tartufigeno che caratterizza positivamente una quota significativa del territorio emiliano – romagnolo.

A questo proposito si precisa che la III^a Commissione assembleare “Territorio, Ambiente e Mobilità”, ha costantemente coinvolto nel percorso di adeguamento normativo, in relazione all'ampia esperienza gestionale maturata nel corso degli anni a livello locale, i “Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca” ed i rappresentanti dei raccoglitori e dei tartuficoltori, da sempre impegnati sul territorio per la tutela e la gestione degli ambienti naturali tartufigeni e per la formazione, l'informazione e la divulgazione dei raccoglitori.

Prima di passare ad esaminare i punti salienti della clausola valutativa è opportuno comunque rilevare che il quadro normativo nazionale di riferimento appare, al momento attuale, sostanzialmente lacunoso, non in linea con la normativa europea e non più al passo con i tempi

in quanto non tiene conto né delle mutate esigenze del settore né del ruolo sempre crescente dell'Associazionismo all'interno delle comunità locali dei tartufai.

Nel 2016 si è quindi provveduto, a fronte dell'esigenza di preservare l'economia di settore e di valorizzare l'immagine del prodotto "tartufo" a livello mondiale, ad aggiornare la previgente normativa.

Per quanto riguarda gli specifici aspetti informativi richiesti dalla clausola valutativa, si evidenzia quanto segue.

a) *tipologia, caratteristiche e distribuzione territoriale del patrimonio tartuficolo.*

Con il termine "tartufo" si identifica il corpo fruttifero ipogeo (sotterraneo) di funghi appartenenti agli ascomiceti, un vasto raggruppamento comprendente diversi generi caratterizzati da forme e dimensioni differenziate. In natura, esistono numerose specie di tartufo, in particolare, la legge nazionale consente la raccolta e la commercializzazione di nove tipi di tartufo.

In Regione Emilia-Romagna, sono presenti quasi tutte le specie ovvero *Tuber magnatum*, *Tuber aestivum*, *Tuber uncinatum*, *Tuber brumale*, *Tuber macrosporum*, *Tuber mesentericum*, *Tuber Borchii* e il *Tuber melanosporum* segnalato sporadicamente.

Il ***Tuber magnatum Pico (tartufo bianco pregiato)***, nella nostra regione è diffuso principalmente nelle zone della Romagna, della provincia di Bologna e Modena ma non mancano stazioni produttive nelle altre province emiliane. Si tratta di un tartufo di colore tipicamente giallo-ocraceo o giallo-olivastro, e di dimensioni variabili; l'odore è accentuato e piacevole e ricorda pressappoco quello dell'aglio e del formaggio grana e l'epoca di maturazione va da settembre a dicembre.

Il ***Tuber borchii***, cosiddetto bianchetto o marzuolo avente anch'esso colore, chiaro e superficie esterna liscia, si distingue da quello bianco per l'odore e per il colore più scuro quando raggiunge la maturazione. È raccolto soprattutto nelle zone litoranee adriatiche e l'epoca di maturazione va da dicembre ad aprile.

Il ***Tuber aestivum (tartufo estivo o scorzone)*** e il ***Tuber uncinatum***, sono tartufi di colore nero con superficie verrucosa, l'odore è gradevole e delicato e ricorda quello delle nocciole. Le dimensioni variano da quelle di una noce a quelle di una grossa arancia. Nella nostra regione è comune in tutta l'area Appenninica ma è soprattutto apprezzato nelle province di Parma e Piacenza.

Il ***Tuber mesentericum***, è simile al *Tuber aestivum* ma presenta una qualità inferiore e il suo odore pungente e simile al catrame.

Il ***Tuber brumale*** o tartufo d'inverno è un tartufo commestibile nero e verrucoso simile a *Tuber aestivum*, il cui odore ricorda quello di una rapa.

Tuber macrosporum (tartufo nero liscio) è un altro tartufo nero commestibile di ottima qualità; la sua epoca di maturazione è autunnale ed il suo odore è simile a quello del tartufo bianco pregiato.

b) *andamento delle nuove abilitazioni e dei rinnovi periodici dei tesserini per la ricerca e raccolta del tartufo.*

A seguito dell'approvazione della Legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015 relativa al riordino delle funzioni amministrative, anche il complesso delle norme che regolano la salvaguardia, la

raccolta e la valorizzazione è stata inclusa tra le attività amministrative di competenza della Regione; in particolare, si è proceduto a trasferire i dati relativi ai tesserati detenuti dalle province nel nuovo archivio dei “tesserini” predisposto per il settore nel portale “Sistema Informativo Agricoltura Regionale” – SIAR; a seguito di questa iniziativa il rinnovo dei tesserini si svolge e si è svolto regolarmente, anche durante il passaggio di competenze, senza alcun disagio o interruzione.

Al fine di agevolare la partecipazione degli interessati agli esami obbligatori per l’abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi, sono state nominate nove commissioni d’esame, una per ogni provincia, garantendo così una copertura capillare dell’intero territorio regionale.

Inoltre, al fine di agevolare l’attività dei potenziali raccoglitori, è stata concessa la possibilità di sostenere, indipendentemente dalla Provincia di residenza, l’esame di abilitazione presso ciascun Servizi territoriale agricoltura, caccia e pesca garantendo quindi agli interessati la possibilità di usufruire di più sessioni di esame e di recuperare eventuali esami conclusi con esito negativo.

In base al principio di efficienza ed economicità della pubblica amministrazione, la validità dei tesserini è passata da 6 a 10 anni.

Di seguito una tabella che sintetizza per singola provincia, l’andamento delle nuove abilitazioni e dei rinnovi periodici dei tesserini dalla quale emerge chiaramente che nella Regione Emilia-Romagna, si conferma un alto numero di raccoglitori regolarmente abilitati.

ST-ACP	Numero sessioni d'esame per il rilascio dei tesserini	Numero nuove abilitazioni rilasciate	Numero rinnovi	Totale
Bologna	5	228	557	785
Ferrara	4	56	70	126
Forlì-Cesena	6	221	470	691
Modena	4	122	82	204
Parma	6	168	168	336
Piacenza	6	208	231	439
Ravenna	7	180	425	605
Reggio Emilia	4	105	201	306
Rimini	6	92	310	402
Totale RER	48	1.380	2.514	3.894

c) andamento delle procedure di riconoscimento, controllo e revoca delle tartufoie controllate e andamento delle procedure di riconoscimento delle tartufoie coltivate.

La Regione Emilia-Romagna, avvalendosi operativamente dei Servizi territoriali agricoltura, caccia e pesca competenti per territorio, disciplina le modalità di riconoscimento delle tartufoie controllate (tartufoie naturali sottoposte a miglioramenti ed incrementi) e tartufoie coltivate (impianti specializzato, realizzato ex novo) e ne gestisce il procedimento di riconoscimento di

“riserva di raccolta”.

Ad oggi, nell'intero territorio regionale, sono state *riconosciute ventisei nuove tartufaie controllate e diciannove tartufaie coltivate*.

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 24/91, la regione procede con cadenza almeno quinquennale ai controlli sul mantenimento dei requisiti delle suddette tartufaie con facoltà di revoca qualora le condizioni iniziali vengano a mancare. In particolare, vengono effettuati controlli al fine di verificare la buona conduzione delle tartufaie e, tramite l'utilizzo del GPS e dei dati cartografici, vengono verificati i confini di tali tartufaie e la tabellazione della zona di riserva di raccolta.

Ad oggi, sono state accertate irregolarità che hanno determinato la revoca totale dei riconoscimenti concessi a 2 tartufaie controllate.

d) modalità ed esiti dell'attività di vigilanza.

Come definito dall' art. 16, la vigilanza sull'applicazione della legge 24/91 compete alla Regione che, per l'accertamento delle infrazioni, si avvale, prevalentemente dei Carabinieri Forestali, della Polizia provinciale e delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV).

Per il miglior svolgimento di tali controlli, in un quadro di proficua collaborazione interistituzionale, i controlli vengono inseriti in modo dettagliato nel Programma Operativo attuativo della convenzione sottoscritta dalla Regione ed il MIPAAFT per l'impiego delle Unità dei Carabinieri Forestali nell'ambito delle materie di competenza regionali; una volta accertata la violazione i relativi verbali sono vengono trasmessi alla struttura regionale competente per l'irrogazione delle previste sanzioni amministrative.

La Regione, nell'ultimo triennio, ha effettuato diverse attività di docenza rivolte sia ai Carabinieri Forestali che alle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), mirate ad approfondire le conoscenze biologiche, ecologiche e le specifiche attività da sanzionare.

L'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge 24/91 sono regolate dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale); le infrazioni prevalentemente sanzionate a norma dell'art. 18 sono varie ed in particolare sono relative a:

- ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto e della ricevuta di pagamento della relativa tassa;
- ricerca e raccolta di tartufi in periodo di divieto con conseguente prelievo e commercio di tartufi immaturi;
- ricerca e raccolta di tartufi durante le ore notturne e negli orari di divieto.

Di seguito si riporta una sintesi dei procedimenti sanzionatori dal 2016 ad oggi:

- totale verbali elevati n. 76 di cui n. 14 presentavano scritti difensivi;
- n. 31 pagati;
- ordinanze di archiviazione n. 7;
- ordinanze di ingiunzioni di pagamento n. 17;
- ordinanze da istruire n. 21;

e) Interventi e risultati delle attività di promozione del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura con particolare riguardo ai percorsi di valorizzazione dell'attività svolta dalle Associazioni locali, dagli enti pubblici e dai privati.

La Regione partecipa all'organizzazione di convegni a supporto delle iniziative locali delle Associazioni; in particolare, ha collaborato alla realizzazione di un Convegno di livello nazionale che si è tenuto il 3 marzo 2017 presso l'Università degli Studi di Bologna nel corso del quale è stato presentato il Piano nazionale della Filiera del tartufo.

Nel sito internet regionale, nella pagina dedicata a questa specifica materia, sono costantemente pubblicizzate e valorizzate le iniziative, finalizzate alla promozione e valorizzazione del prodotto nonché alle attività di formazione per i futuri raccoglitori svolte dalle Associazioni dei raccoglitori e dei tartuficoltori.

Per quanto attiene la valorizzazione della tartuficoltura, la Regione Emilia-Romagna, unica regione in Italia, attraverso il competente Servizio Fitosanitario certifica, il processo produttivo delle piantine tartufigene garantendo, attraverso la verifica di secondo livello svolta da un organismo indipendente, la qualità delle micorrize presenti sulle radici.

Tale attività di certificazione è in grado di qualificare e valorizzare il lavoro dei vivaisti che operano nella nostra regione garantendo agli acquirenti la qualità delle piantine e la tutela dell'habitat naturale, impedendo l'introduzione di specie di tartufo alloctone.

f) distribuzione dei contributi specificando la caratteristica dell'intervento, i beneficiari e l'ammontare delle risorse.

La Legge 24/91, prevede all'art. 24 bis che la Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno, possa sostenere tra l'altro attività di studio, ricerca, sperimentazione e divulgazione finalizzate alla conservazione del patrimonio tartufigeno.

Il tartufo bianco pregiato è da considerarsi tra le specie che richiedono un elevato livello di tutela; di conseguenza è opportuno studiarne la presenza e la distribuzione nel territorio attraverso la mappatura e i censimenti degli areali in produzione, realizzati secondo metodologie e protocolli definiti.

A questo proposito la Regione Emilia-Romagna ritiene necessario mettere a punto strumenti di particolare tutela delle produzioni spontanee di *Tuber magnatum Pico* in quanto, ad oggi, i tentativi di coltivare questo fungo non hanno ancora prodotto risultati apprezzabili.

Già in passato alcune Amministrazioni provinciali (Modena, Bologna e Forlì-Cesena), avevano provveduto a realizzare le cartografie delle aree tartufigole di *Tuber magnatum Pico* dei loro territori; questi dati sono attualmente inseriti nella banca dati regionale.

La Regione, al fine di completare l'attività già avviata dalle suddette amministrazioni e di estenderla alle zone di territorio regionale non censite, ha provveduto ad incaricare l'Università di Bologna per le annualità 2018 e 2019 per mappare le aree delle Province di Parma e Piacenza.

L'incarico prevedeva la mappatura delle aree produttive delle due province con produzione di "shape files" e di una cartografia scala 1:50.000 realizzata a seguito di sopralluoghi e verifiche direttamente in campo con validazione dei campioni (360 in tutto) di terreno prelevati dalle aree produttive, al fine di rilevare attraverso l'esecuzione di PCR qualitativa la presenza del micelio del tartufo bianco

Le risorse destinate a questa attività sono state pari ad € 39.500,00 (iva esclusa).

g) eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione.

La necessità di uniformare a livello regionale i calendari di raccolta per tutelare il tartufo bianco pregiato, ha comportato un lungo lavoro di approfondimento su alcune realtà territoriali al fine di comprendere meglio i motivi che hanno portato, in passato, le amministrazioni provinciali ad approvare deroghe ai periodi di raccolta per alcune specie di tartufo, eliminando in tal modo il periodo di fermo biologico estivo.

Le richieste di mantenimento nel tempo delle sopracitate deroghe hanno richiesto, durante le riunioni della *“Consulta per la valorizzazione e tutela del tartufo”*, un significativo ed impegnativo lavoro di concertazione tra le associazioni presenti tale da accentrare il confronto, in maniera pressoché esclusiva, sulla tematica dei calendari di raccolta, sottraendo tempo e attenzione alla discussione di nuove proposte di valorizzazione e tutela del tartufo e alla risoluzione di altre questioni di interesse per la categoria dei raccoglitori.

Per la gestione dell’attività di vigilanza l’Amministrazione regionale, in mancanza di adeguate strutture organizzative interne, è costretta ad avvalersi di competenze e personale esterno; questa situazione ha evidenziato alcune criticità tra le quali si segnala la difficile gestione della collocazione del prodotto sequestrato per la carenza di strutture idonee a garantirne una corretta conservazione.

Infine, si evidenzia che dopo l’avvio di un proficuo lavoro di confronto interistituzionale in seno al Tavolo di settore che ha consentito di approvare il “Piano nazionale della filiera del tartufo” non si registra, ad oggi, alcun ulteriore coinvolgimento delle Regioni nell’iter di approvazione della nuova legge di settore necessaria per adeguare il quadro normativo alle mutate esigenze del comparto e per introdurre le necessarie semplificazioni procedurali.